SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1967

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, PINTO, DIANA, COVIELLO, BACCARINI, LAURIA, LADU, PALUMBO e PETRICCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1995

Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. – Il sito del Tuscolo, posto com'è su un promontorio costituito dal limitare della cerchia esterna tuscolano – artemisia del vulcano laziale, dovette essere utilizzato fin dalle prime fasi dell'antropizzazione dell'intera area dei Colli Albani. Tuttavia, essendo mancati fino ad oggi scavi sistematici, si sono trovate solo tracce sporadiche dell'Età del Bronzo (1500 circa a.C.) ed altre alquanto più consistenti, della successiva Età del Ferro (1000 a.C.). Fu però l'occupazione etrusca (fine del VII a.C.) ad avviare la trasformazione urbana dei vari insediamenti. Gli Etruschi, allora in espansione verso la Campania, dettero alla città il nome, che significa appunto «luogo dei Tuschi» e la fornirono di rilevanti opere di pubblica utilità, come la cisterna presso la porta settentrionale, detta «Cisterna arcaica», oggi purtroppo in grave degrado.

Dopo il riflusso etrusco dal Lazio centro – meridionale, Tuscolo fu a capo della rivolta dei popoli latini contro Roma, conclusasi con la loro sconfitta al lago Regillo. Subito dopo la città divenne roccaforte di frontiera nella secolare lotta contro Volsci ed Equi: sotto le mura di Tuscolo si infransero i tentativi delle due tribù italiche di sfociare nella pianura del Tevere. In un'altra occasione le mura di Tuscolo, divenuta nel frattempo il primo municipio con suffragio della storia (381 a.C.), salvarono la latinità: quando nel 211 Annibale tentò inutilmente di impadronirsene nell'estremo tentativo di mettere in ginocchio Roma. Alla cultura latina Tuscolo contribuì con personaggi d'eccezione come M. Porzio Catone, primo storico in lingua latina ed *inventor* della prosa latina, nonchè grande costruttore: sua la prima basilica costruita a Roma, la Porcia. Non meno grande costruttore di basiliche, ponti, templi fu l'altro tuscolano M. Fulvio Nobiliore, protettore del poeta Ennio, il «padre della letteratura latina» ed iniziatore del «culto della personalità».

Divenuta luogo di amministrazione di un territorio ad eminente vocazione residenziale nell'ultima fase della Repubblica e dell'Impero, la città si abbellì di notevoli edifici: un teatro, un anfiteatro, un santuario extra – urbano è quanto siamo in grado oggi di individuare.

Tutti i personaggi di primo piano della politica e della cultura di Roma ebbero la loro dimora nel Tuscolo; ricordiamo soltanto Cicerone che ambientò la sua opera *Tusculanae Disputationes* proprio nella sua dimora tuscolana (forse nel luogo dell'odierno Convento dei PP. Cappuccini). Tuscolo fu coinvolta nel generale collasso del mondo romano fin quasi a spopolarsi, ma risorse a nuova e gloriosa vita nel Mille d.C. come sede della potente famiglia dei conti di Tuscolo che, tra l'altro, favorì moltissimo chiese, monasteri e promosse la nascita dell'Abbazia basiliana di Grottaferrata, centro di irradiamento di cultura greca alle porte di Roma.

Sull'eccelsa rocca salirono re, come Luigi VII di Francia, imperatori, come Federico I Barbarossa e molti papi vi elessero la loro sede. Quando il 17 aprile 1191 il Comune di Roma riuscì finalmente a scalzare dalle fondamenta questo vero nido d'aquile da cui si sentiva minacciata, scomparve dalla storia una delle più antiche e gloriose città d'Italia.

Valorizzarne la memoria, tutelarne le vestigia, ricercarne le tracce, metterne in luce le antiche strutture sepolte da secoli è perciò un dovere verso la cultura di tutta l'umanità, alla quale, e non soltanto alle popolazioni castellane, Tuscolo appartiene.

Il presente disegno di legge prevede la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archeologico del Tuscolo mediante

la creazione di un Parco archeologico, la cui gestione viene affidata alla XI Comunità montana ed ai comuni di Monte Porzio Catone, Frascati e Grottaferrata.

All'interno del Parco vengono individuate diverse zone di rispetto del territorio, con misure di salvaguardia disciplinate da un regolamento emanato dagli enti interessati.

Il presente disegno di legge è corredato da una pianta a scala 1 : 10.000, che ne costituisce parte integrante. La piantina allegata alla presente relazione ha invece la funzione di consentire a chi non abbia familiarità con la toponomastica laziale di comprendere meglio quale sia l'ubicazione del futuro Parco.

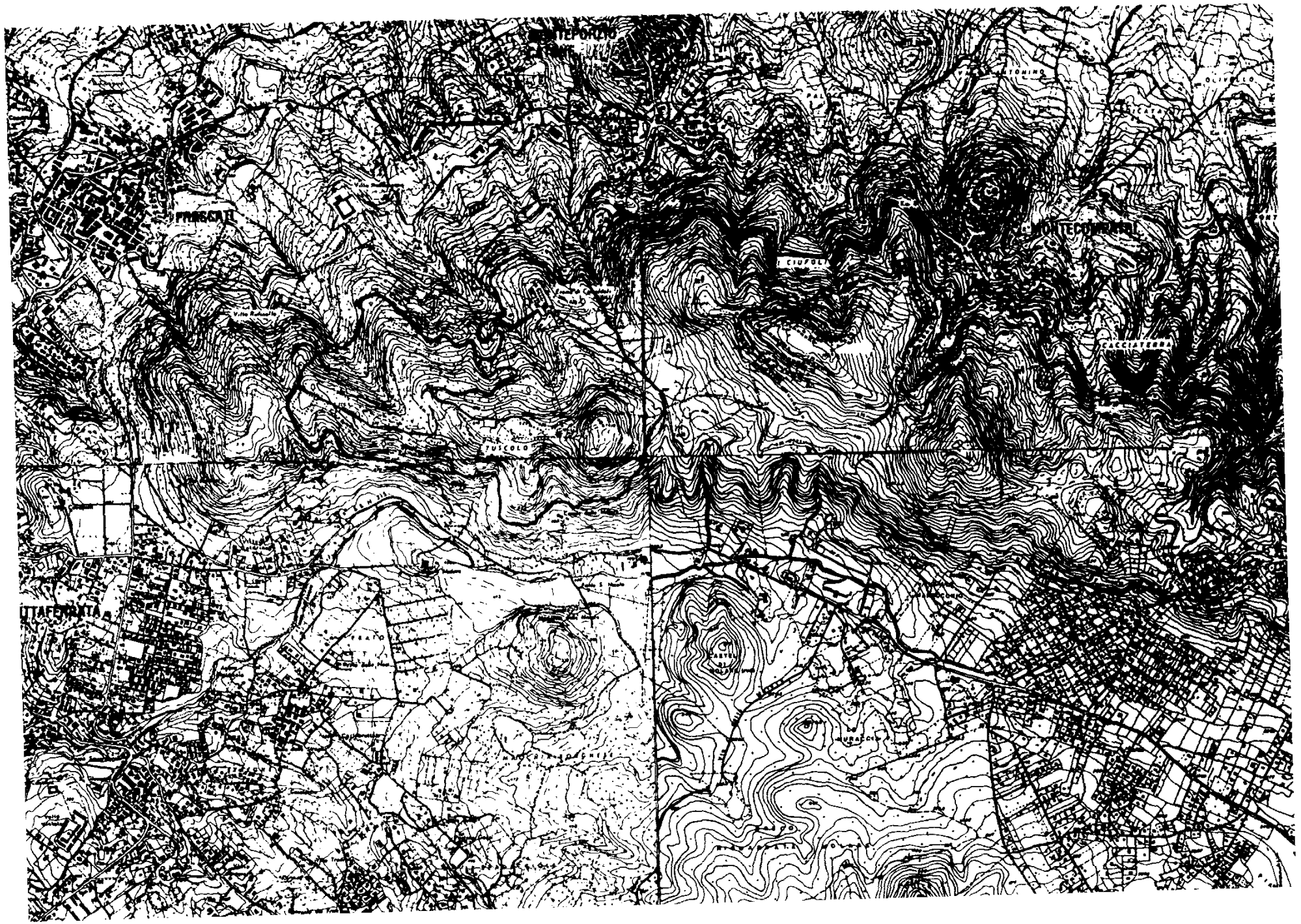
MONTEPORZIO
FRASCATI
CIUFOLA
MONTECOMPATRI
CASCIAPECORA
TUSCOLO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Parco archeologico del Tuscolo ai fini della promozione culturale e turistica del comprensorio dei Castelli romani.

2. Per patrimonio archeologico s'intendono: le strutture, le costruzioni, i complessi archeologici, i siti archeologici le testimonianze mobili i monumenti d'altra natura nonchè le presenze emergenti e tutti i resti e i beni e le altre tracce dell'esistenza umana del passato in quanto rientranti nel patrimonio storico-culturale del territorio.

3. Il parco è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, allegata alla presente legge di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. La regione Lazio, la provincia di Roma, l'Istituto regionale per le ville tuscolane, la XI Comunità montana del Lazio, i comuni di Frascati, Monte Porzio Catone e Grottaferrata, il Parco regionale dei Castelli Romani e il Ministero dei beni culturali ed ambientali, sottoscrivono, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, un accordo di programma al fine di determinare le modalità ed i tempi di attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza e delle erogazioni finanziarie di rispettiva spettanza per gli obiettivi di cui al successivo articolo.

2. Il contributo dello Stato per la realizzazione del Parco, ammonta a lire 6 miliardi nel triennio 1995-1997.

3. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-97, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per l'anno finanziario 1995 all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali ed ambientali.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:

a) scavo archeologico e restauro dell'area dell'antica città di Tuscolo;

b) recupero e valorizzazione dell'area e dei reperti archeologici;

c) acquisizione delle aree ancora di proprietà privata;

d) istituzione di itinerari turistico-culturali con le relative aree di sosta, dei parcheggi e dei servizi per il pubblico;

e) realizzazione di spazi di servizio per l'attività archeologica, didattica e turistica in relazione alla presenza storico-archeologica ed a quella ambientale.

Art. 4.

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 sono attuati dalla XI Comunità montana la quale, d'intesa con gli altri enti di cui all'articolo 2, redige il progetto generale preliminare di sistemazione del Parco nonchè il Piano di utilizzazione turistico-culturale.

2. I piani di cui al comma 1 sono rimessi ai singoli consigli comunali interessati nonchè agli altri enti sottoscrittori dell'accordo di programma i quali entro sessanta giorni formulano eventuali osservazioni od integrazioni anche attraverso forme di consultazione preventive con le organizzazioni ed associazioni culturali operanti sul territorio di competenza.

3. L'approvazione del progetto definitivo di sistemazione del Parco nonchè del piano di utilizzazione turistico-culturale spetta all'Assemblea comunitaria, che tiene conto delle osservazioni pervenute.

4. Alla successiva gestione del Parco provvedono, anche in forma consortile, i co-

muni di Frascati, Monte Porzio Catone, Grottaferrata e la XI comunità montana. Tali enti inoltre:

a) realizzano corsi di formazione professionale per la preparazione di personale qualificato necessario per la gestione e la valorizzazione del Parco.

b) promuovono, anche attraverso convenzioni con gli altri enti pubblici e privati, iniziative per la valorizzazione didattica e turistica del Parco.

Art. 5.

1. Le aree comprese all'interno del Parco sono divise nelle seguenti zone:

a) zona A, costituita sia dai resti emergenti sia da riserve archeologiche del sottosuolo rientranti in piani di ricerche;

b) zona B, costituita da infrastrutture quali strade, alberghi, strutture didattico-ricreative a servizio del Parco;

c) zona C, costituita da aree in cui particolari coltivazioni o strutture artigianali di particolare qualità garantiscono la equilibrata convivenza dei piani economici territoriali con il sistema di tutela del Parco;

d) zona D, costituita da strutture a diversa destinazione inserite nell'ambito di processi di riconversione da attuare in tempi definiti.

Art. 6.

1. Le opere e le acquisizioni destinate alla valorizzazione del Parco sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. La XI comunità montana, tramite i comuni territorialmente competenti, procede all'acquisizione e all'esproprio dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro del Parco secondo la normativa in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel perimetro del Parco, come individuato nel precedente articolo 1, è vietata l'edificazione. È consentito ai soli enti gestori di realizzare strutture finalizzate alla

migliore fruizione pubblica del Parco nonchè alla creazione di strutture di protezione e salvaguardia dell'intera area interessata. È vietato altresì:

a) svolgere attività che possono compromettere l'integrità del patrimonio artistico, archeologico, paesistico ed ambientale;

b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali;

c) introdurre qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

d) accendere fuochi all'aperto.

Art. 7.

1. Entro sei mesi dall'approvazione del progetto di cui all'articolo 4 gli enti gestori approvano il regolamento di attuazione nel quale devono essere previsti:

a) le modalità di fruizione del Parco da parte di studiosi ricercatori, studenti ed istituzioni culturali pubbliche e private;

b) le modalità per la determinazione del costo del biglietto d'ingresso al Parco e le condizioni per fruire dell'esonero o della riduzione;

c) le modalità di fruizione da parte dei visitatori;

d) l'obbligo di destinazione degli introiti al contenimento delle spese di gestione del Parco;

e) le attività culturali e turistiche ammesse all'interno dell'area;

f) le attività degli enti gestori finalizzate alla valorizzazione turistico-culturali.

Art. 8.

1. Per lo svolgimento dei compiti di gestione e di conservazione del Parco, gli enti gestori si avvalgono di proprio personale o di altro personale di enti pubblici comandato. L'esecuzione di lavori determinati o di particolari attività, limitate nel tempo possono essere affidati con priorità a lavoratori

già ammessi al trattamento di integrazione salariale o inseriti nelle liste di mobilità ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56.

2. In casi eccezionali i lavori di cui al precedente comma possono essere affidati con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Per l'attività di sorveglianza gli enti gestori potranno avvalersi delle strutture all'uopo istituite presso il Parco regionale dei Castelli Romani.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali vigila sull'affidamento degli appalti per i lavori di cui alla presente legge nonchè sulla direzione scientifica degli stessi.

Art. 9.

1. L'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 comporta l'obbligo del ripristino e del risarcimento del danno secondo le disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

2. All'esecuzione in danno dei responsabili il soprintendente competente procede secondo le disposizioni dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. È fatta salva la possibilità d'avvalersi delle strutture del Ministero dei lavori pubblici, del corpo forestale dello Stato e del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri.

3. Al recupero delle spese si provvede, su istanza del competente soprintendente, con le modalità di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

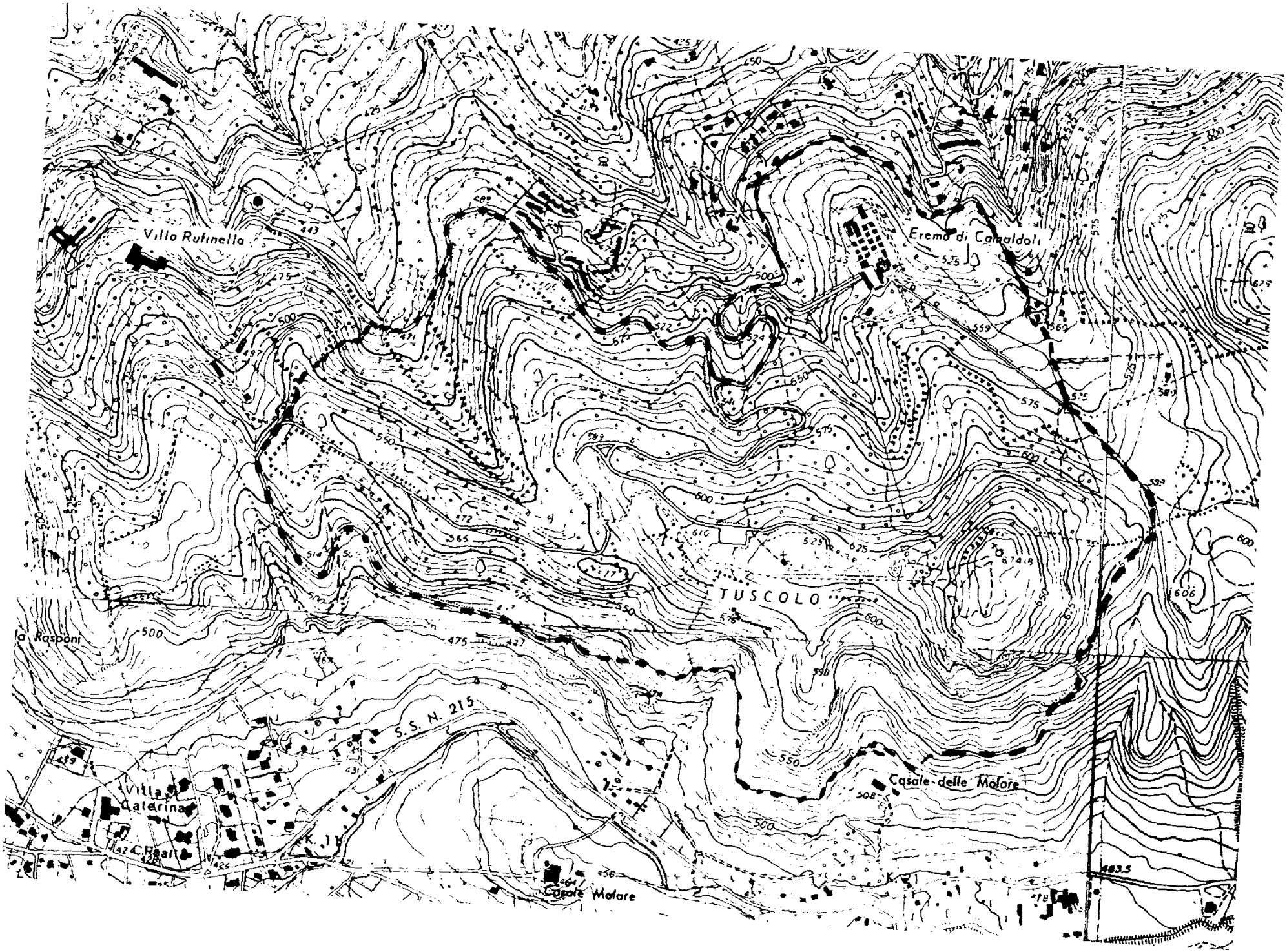
Villa Rufinella
Eremo di Camaldoli
TUSCOLO
S.S. N. 215
Villa Caterina
C. Reali
Casale Molare
Casale delle Molare
la Rasponi